

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
Provincia Regionale di Palermo



REGOLAMENTO COMUNALE
per la disciplina della concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici

Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 04/06/2008 , modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 27/02/2009

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

Art.1 - Principi

Art. 2 - Oggetto del regolamento

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Competenze

TITOLO II - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

CAPO I - SOVVENZIONI

Art. 5 - Finalità

Art. 6 - Soggetti beneficiari

Art. 7 - Procedura

Art. 8 - Criteri

Art. 9 - Erogazione

Art. 10 - Decadenza dal beneficio della sovvenzione

CAPO II - CONTRIBUTI

Art. 11 - Finalità

Art. 12 - Soggetti beneficiari

Art. 13 - Procedura

Art. 14 - Criteri

Art. 15 - Erogazione

Art. 16 - Decadenza dal beneficio del contributo

TITOLO III - SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI

Art. 17 - Finalità

Art. 18 - Soggetti beneficiari

Art. 19 - Procedura per i sussidi

Art. 20 - Procedura per gli ausili finanziari

TITOLO IV - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 21 - Finalità

Art. 22 - Soggetti beneficiari

CAPO I - GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE

Art. 23 - Procedura

Art. 24 - Criteri

Art. 25 - Obblighi del soggetto beneficiario

CAPO II- FRUIZIONE DI UN SERVIZIO SENZA CORRISPETTIVO

Art. 26 - Procedura e criteri

TITOLO V- CONVENZIONI

Art. 27 - Convenzioni con Associazioni

Art. 28 - Risoluzione della convenzione

TITOLO VI - PATROCINIO

Art. 29 - Patrocinio del Comune

Art. 30 - Istanze di patrocinio

Art. 31 - Concessione del patrocinio

Art. 32 - Decadenza e revoca del patrocinio

TITOLO VII - BORSE DI STUDIO

Art. 33 - Borse di studio

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

Art. 35 - Norma di rinvio

Art. 36 - Abrogazioni

Art. 37 - Entrata in vigore

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Principi

1. l'Amministrazione Comunale, al fine di concorrere a garantire il diritto inviolabile dell'uomo al pieno sviluppo della personalità, sia come singolo sia nelle aggregazioni sociali ove essa si svolge, e di adempiere i doveri inderogabili di solidarietà socio-economica, favorisce, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, nonché attraverso il patrocinio:

- a) l'eliminazione delle cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che provocano situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b) la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale e realizzino effettive condizioni di eguaglianza sostanziale;
- c) la protezione e la tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi;
- d) ogni altra iniziativa diretta allo sviluppo socio-economico finalizzato all'affermazione dei valori umani;
- e) la costituzione ed il funzionamento delle libere forme associative, aventi finalità socio-assistenziali, sanitarie, culturali, sportive, ricreative, ambientali ed umanitarie.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 30/04/1991, n. 10, i criteri e le modalità per:

- la concessione di sovvenzioni;
- la concessione di contributi;
- la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- il patrocinio;
- le borse di studio.

2. Tutti gli interventi di cui al precedente comma sono, in ogni caso, subordinati alle disponibilità economiche dell'Ente erogatore.

Art.3

Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento, si intende:

a) per "**concessione di sovvenzioni**", il finanziamento teso ad assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria, intrapresa da soggetti pubblici e privati, per il perseguimento di scopi sociali, socio-sanitari, di ricerca, sportivi, culturali, educativi, ricreativi, umanitari, ambientali, di promozione economico-produttiva;

b) per "**concessione di contributi**", la corresponsione di somme per specifiche iniziative, insuscettibili, per loro natura e complessità, della predeterminazione di criteri oggettivi di commisurazione della loro entità, finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, socio-sanitari, di ricerca, sportivi, culturali, educativi, ricreativi, umanitari, ambientali, di promozione economico-produttiva;

e) per "**concessione di sussidi ed ausili finanziari**", l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'articolo 38 della Costituzione.

In particolare, si intende:

- per "**sussidio**", un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;

- per "**ausilio finanziario**", un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie;

d) per "**attribuzione di vantaggi economici**", la fruizione a titolo gratuito o agevolato di un bene di proprietà del comune o di un servizio non sociale né assistenziale o, comunque, di altra utilità che non consista in un'erogazione di denaro;

e) per "**patrocinio**", il riconoscimento morale, oneroso o non oneroso, concesso dal Comune, ad una iniziativa, manifestazione o progetto proposti e realizzati da terzi;

f) per "**borsa di studio**", l'attribuzione di un beneficio di natura economica a studenti meritevoli.

Art. 4

Competenze

1. Ai fini dell'erogazione delle **sovvenzioni** e dei **contributi**, previsti dal Titolo II, il Responsabile di Area competente provvede, con proprie determinazioni, all'erogazione dei benefici, nel rispetto della normativa prevista dal medesimo e sulla base del piano di riparto o di specifici indirizzi approvati dalla Giunta Comunale.

2. Anche successivamente alla definizione del piano di riparto possono essere effettuate ulteriori assegnazioni, oggetto di domande pervenute successivamente, nei limiti delle disponibilità finanziarie residue e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, purché siano state precedentemente soddisfatte le domande pervenute antecedentemente e ritenute ammissibili.

3. Ai fini dell'applicazione di **sussidi ed ausili finanziari** di cui al Titolo III, nonché dei **vantaggi economici** previsti dal Titolo IV, il Responsabile di Area competente provvede, con proprie determinazioni, all'erogazione dei benefici sulla scorta delle indicazioni e dei pareri espressi dalla Commissione Comunale Assistenza Sociale, istituita con deliberazione consiliare n.51 del 22/07/1994.

TITOLO II

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

CAPO I - SOVVENZIONI

Art. 5

Finalità

1. Le concessioni di sovvenzioni, come definite al precedente art. 3, sono finalizzate solo ed esclusivamente al perseguimento del pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento le sovvenzioni ad enti, associazioni, comitati, istituti, organismi e soggetti privati, la cui attività interessi direttamente la collettività, sia conforme alle norme vigenti e si espletati al fine di promuovere attività sociali, culturali, educative, ricreative e sportive, economiche e produttive, socio-sanitarie, di ricerca,

umanitarie, ambientali, nonché nel campo della lotta alla tossicodipendenza e dei servizi per gli anziani ed i portatori di handicap.

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, il Comune può attribuire sovvenzioni ad enti pubblici e privati, ad associazioni, istituti, comitati o altri organismi per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o bisognose di intervento.

4. L'attività oggetto della sovvenzione deve avere per la collettività, peculiare rilevanza ed essere esercitata senza scopo di lucro.

Art. 6

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo:

A. le persone fisiche;

B. le persone giuridiche;

C. le associazioni, i gruppi, i comitati, gli istituti ed ogni altro organismo non avente personalità giuridica; sono esclusi i partiti politici, le loro articolazioni politico-organizzative, le associazioni che perseguono scopi politici e le organizzazioni sindacali.

2. I soggetti beneficiari devono avere residenza o sede nel territorio comunale, fatte salve facoltà di deroga, debitamente motivate e pur sempre finalizzate alla realizzazione dell'interesse pubblico.

Art. 7

Procedura

1. Le sovvenzioni sono assegnate a seguito di domanda motivata e documentata, che deve pervenire al protocollo del Comune entro il termine del 31 marzo dell'anno di competenza e comunque entro l'adozione del Bilancio di previsione da parte della Giunta Comunale.

2. Dalla domanda devono chiaramente risultare:

- l'esatta indicazione del richiedente e del beneficiario;
- l'oggetto e la finalità perseguite dal soggetto richiedente;
- l'attività da svolgere.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- copia dello statuto e dell'atto costitutivo o di altro atto formale da cui si possa ricavare l'attività svolta dal richiedente e da cui si evinca il non perseguimento di scopi di lucro;
- copia dell'ultimo consuntivo o analogo documento contabile da cui si possano ricavare i movimenti finanziari relativi all'attività del richiedente;

4. La domanda deve essere sottoscritta dalla persona fisica ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, associazione, gruppo, comitato, istituto o organismo richiedente.

Art. 8

Criteri

1. Le attività sovvenzionabili devono attenersi ad interessi che non esulino dal territorio comunale e che riguardino progetti relativi ad attività continuative a carattere sostitutivo, integrativo o complementare rispetto a quelle svolte dal Comune.

2. Nella concessione delle sovvenzioni, l'Amministrazione Comunale tiene conto di eventuali altri benefici economici pubblici o privati.
3. Sono ammesse a sovvenzione le domande presentate dai soggetti di cui al precedente art. 6 e secondo le modalità contenute nel presente regolamento, sulla base dei seguenti criteri:
 - numero e qualificazione delle persone fisiche impegnate nell'attività svolta dal richiedente;
 - caratteristiche degli scopi che si prefigge l'attività svolta dal richiedente, loro coerenza con gli indirizzi politico - amministrativi del Comune e compatibilità con l'attività ed i compiti espletati dallo stesso;
 - caratteristiche dell'attività già realizzata in precedenza dal soggetto richiedente;
 - possesso delle attrezzature, strumenti, ecc. necessari per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività.
4. L'importo della sovvenzione è commisurato alla natura ed alla complessità dell'attività e non può essere, comunque, superiore al 80% della spesa totale rilevata dal consuntivo. La percentuale di contribuzione entro il predetto limite massimo verrà di volta in volta determinato con provvedimento della Giunta Comunale, valutata la valenza sociale e culturale dell'iniziativa.
5. Al soggetto che ha presentato domanda di sovvenzione può essere richiesta ogni notizia, chiarimento ed integrazione utili ai fini della valutazione circa l'ammissione al beneficio.

Art. 9

Erogazione

1. L'erogazione della sovvenzione è subordinata alla produzione della documentazione prevista dal precedente art. 7.
2. La sovvenzione è erogata a condizione che l'attività si svolga nel rispetto degli scopi statutari o evincibili da altro atto che legittima il richiedente allo svolgimento della stessa.
3. I rendiconti dell'utilizzazione della sovvenzione sono accompagnati dalle note di spesa. Essi sono presentati all'Ente che eroga la sovvenzione una volta chiuso l'esercizio finanziario nel quale la sovvenzione è stata corrisposta.
4. La mancata presentazione del rendiconto costituisce condizione preclusiva di ogni futura assegnazione del beneficio di cui al presente capo.
5. La concessione di sovvenzione di qualsiasi tipo non conferisce diritto, né aspettativa, di continuità per gli anni successivi.
6. Il responsabile di Area competente, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionali al grado di attuazione dell'iniziativa.

Art 10

Decadenza dal beneficio della sovvenzione

1. Decadono dal beneficio della sovvenzione, a norma del presente regolamento, i "destinatari" che:
 - non realizzino l'attività che legittima l'erogazione della sovvenzione;
 - non rispettino pienamente le condizioni di cui al presente regolamento.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, il Comune erogatore procede alla revoca del provvedimento di assegnazione della sovvenzione.

CAPO II CONTRIBUTI

Art. 11

Finalità

1. La concessione di contributi è finalizzata alla promozione ed al sostegno di specifiche iniziative in campo culturale, educativo, ricreativo, sportivo, socio - sanitario, di ricerca, umanitario, ambientale per finalità di pubblico interesse.
2. Sono da ritenere di pubblico interesse i contributi fondati sull'esigenza di assicurare la rappresentanza del Comune nell'ambito di specifiche iniziative interessanti la collettività, in funzione della migliore visibilità ed apprezzamento dell'attività dell'Ente.
3. Rientrano in questa forma di intervento anche i contributi relativi a particolari iniziative che il Comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati, istituti, organismi e soggetti privati, aventi anche sede fuori del territorio comunale, sempre che interessanti direttamente la cittadinanza e conformi alle norme vigenti in materia, nel campo della lotta alla tossicodipendenza e dei servizi per gli anziani ed i portatori di handicap; nonché, per la promozione di attività culturali, educative, ricreative e sportive e per il sostegno di attività economiche e produttive.

Art. 12

Soggetti beneficiari

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti nel precedente articolo 11 :
 - A. le persone fisiche;
 - B. le persone giuridiche;
 - C. le associazioni, i gruppi, i comitati, gli istituti e gli albi organismi non aventi personalità giuridica; sono esclusi i partiti politici, le loro articolazioni politico-organizzative, le associazioni che perseguono scopi politici e le organizzazioni sindacali.
2. I soggetti beneficiari devono svolgere specifiche iniziative promozionali finalizzate allo sviluppo economico ed al bene sociale della comunità amministrata, non aventi scopo di lucro, ivi comprese quelle dirette a promuovere il miglioramento, l'ammodernamento e la ristrutturazione di imprese industriali, artigianali e commerciali aventi sede nel territorio comunale, anche mediante concessione di crediti e prestiti agevolati.
3. I soggetti beneficiari devono avere residenza o sede nel territorio comunale, fatte salve facoltà di deroga, debitamente motivate e pur sempre finalizzate alla realizzazione dell'interesse pubblico.

Art. 13

Procedura

1. Salvo che si proceda d'ufficio, i contributi sono assegnati a seguito di domanda motivata e documentata, che deve pervenire al protocollo del Comune entro il termine del 31 marzo dell'anno di competenza e comunque entro l'adozione del Bilancio di previsione da parte della Giunta Comunale.
2. Dalla domanda devono chiaramente risultare:

- l'oggetto e la finalità dell'iniziativa e il numero delle persone impegnate nell'organizzazione e gestione della stessa;
- il numero presunto di cittadini coinvolti;
- l'indicazione degli altri soggetti, pubblici o privati, cui sia stata fatta analoga richiesta;
- il bilancio preventivo dell'iniziativa, recante le singole voci di spesa e di entrata;
- le tariffe eventualmente praticate agli utenti;
- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;
- le iniziative già effettuate in precedenza.

3. Alla domanda deve essere allegato lo statuto e l'atto costitutivo o altro atto formale della persona giuridica o dell'associazione, gruppo, comitato, istituto, organismo, dal quale si evinca l'insussistenza di scopi di lucro.

4. La domanda deve essere sottoscritta dalla persona fisica richiedente ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, associazione, gruppo, comitato, istituto, organismo.

Art. 14

Criteri

1. Sono ammesse a contributo le domande concernenti iniziative di interesse pubblico, che non esulino dal territorio comunale e che riguardino interventi a carattere sostitutivo, integrativo o complementare rispetto a quelli attuabili dal Comune ovvero progetti con finalità di pubblica utilità.

2. Nella concessione dei contributi, l'Amministrazione Comunale tiene conto di eventuali altri benefici economici o sponsorizzazioni pubbliche o private.

3. I contributi sono erogati sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- numero e qualificazione delle persone fisiche impegnate nell'organizzazione e gestione della specifica iniziativa;
- caratteristiche degli scopi che si prefigge l'iniziativa svolta dal richiedente, loro coerenza con gli indirizzi politico - amministrativi del Comune e compatibilità con l'attività ed i compiti dello stesso;
- numero presunto di cittadini coinvolti nell'iniziativa;
- caratteristiche dell'iniziativa, con particolare riguardo a quelle di interesse collettivo generale;
- caratteristiche delle iniziative già realizzate in precedenza dal soggetto richiedente;
- possesso delle attrezzature, strumenti, ecc. necessari per l'organizzazione e gestione dell'iniziativa.

4. L'importo del contributo è costituito dalla differenza tra il totale delle singole voci di spesa e delle singole voci di entrata risultanti dal bilancio preventivo dell'iniziativa, ritenute compatibili e congrue con le caratteristiche ed entità della stessa.

5. L'ammontare del contributo non può comunque eccedere il disavanzo risultante dal bilancio preventivo dell'iniziativa.

6. Al soggetto che ha presentato domanda di contributo può essere richiesta ogni notizia, chiarimento ed integrazione utili ai fini del giudizio di compatibilità e congruità di cui al comma precedente.

Art.15 **Erogazione**

1. L'erogazione del contributo è subordinata alla produzione della documentazione prevista dal precedente art. 13.
2. I rendiconti dell'utilizzazione del contributo sono sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere o analoga figura del soggetto beneficiario ed accompagnati dalle copie delle note di spesa. Essi sono presentati all'Ente che eroga il contributo al termine dell'iniziativa per la quale esso è stato corrisposto.
3. La mancata presentazione del rendiconto costituisce condizione preclusiva di ogni futura assegnazione di contributi.
4. Il responsabile di Area competente, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionali al grado di attuazione dell'iniziativa.

Art 16 **Decadenza dal beneficio del contributo**

1. Decadono dal beneficio del contributo, a norma del presente regolamento, i "destinatari" che:
 - non realizzino l'iniziativa oppure modificchino sostanzialmente il programma presentato in riferimento alla stessa. In questo caso, l'accertamento della realizzazione dell'iniziativa in forma ridotta, può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito;
 - non rispettino pienamente le condizioni di cui al presente regolamento.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, il Comune erogatore procede alla revoca del provvedimento di assegnazione del contributo.

TITOLO III **SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI**

Art. 17 Finalità

1. Con gli interventi di carattere economico di cui al presente titolo, ampiamente discrezionali, il Comune intende tutelare organicamente il benessere morale e materiale dei cittadini, al fine di garantire ad essi mezzi sufficienti per soddisfare le loro esigenze, in qualsiasi fase della loro esistenza, così rimuovendo le cause ostative al libero sviluppo della personalità dei cittadini, così come enunciato dall'articolo 38 della Costituzione.
2. Ogni intervento, pertanto, deve avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni, derivanti da indigenza e disagio sociale permanenti ovvero contingenti, e deve essere esplicito in favore di persone e di nuclei familiari, al fine di consentire il soddisfacimento dei bisogni essenziali e di assicurare un livello di autosufficienza economica, rimuovendo le cause che determinano situazioni di emarginazione individuale e familiare.
3. I **sussidi**, come definiti dal precedente art. 3, possono consistere:
 - in un'assistenza economica continuativa mensile di durata annuale, limitata all'esercizio finanziario durante cui è erogata;
 - in un'assistenza economica temporanea, per un periodo non superiore a mesi tre.
4. Gli **ausili finanziari**, come definiti dal precedente art. 3, costituiscono un'assistenza economica straordinaria a carattere *una tantum*.

5. In alternativa alle misure di intervento di cui al presente titolo, possono essere adottate erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di attività socialmente utili, pur sempre a sostegno del reddito. La relativa disciplina è rimessa a separata fonte regolamentare.

Art. 18

Soggetti beneficiari

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari, come definiti dal presente regolamento i cittadini residenti da oltre un anno nel territorio comunale.

Art. 19

Procedura per i sussidi

1. La concessione dei sussidi è disposta su domanda degli interessati o d'ufficio, sulla base di apposite indicazioni fornite dal Servizio Sociale del Comune.

2. La concessione dei sussidi è volta a consentire al soggetto beneficiario il raggiungimento del "minimo vitale", inteso quale livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare. Versa in stato di bisogno chi si trova al di sotto di tale minimo. Per la definizione del "minimo vitale", vengono prese in considerazione le seguenti voci:

- alimentazione;
- abbigliamento;
- governo della casa;
- vita di relazione;
- spese sanitarie;
- canone di affitto.

3. Il "minimo vitale" del nucleo familiare (il richiedente deve produrre certificato ISEE) viene calcolato applicando la sottoindicata tabella:

a) **Nucleo composto da un solo soggetto:** 100% della quota base del minimo vitale;

b) **Nucleo composto da più soggetti:**

- capo famiglia 75% della quota base;
- coniuge a carico: 25%;
- familiare a carico da 0 a 14 anni: 35%;
- altri familiari a carico :15%.

4. La presenza di più familiari nelle diverse categorie di cui alla lett. b) del precedente comma è ricondotta ad unità.

5. Per quota mensile base del "minimo vitale" atta a ricoprire le spese necessarie, ad eccezione dell'affitto, si intende la quota corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

La quota parte del canone di locazione non dovrà comunque superare il 50% del canone di locazione (il richiedente deve produrre fotocopia del contratto di locazione o ricevuta del canone di locazione).

6. Il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il "minimo vitale" e le risorse del singolo o del nucleo. Dette risorse sono pari alla somma dei redditi del nucleo familiare, il quale ricomprende anche il convivente more uxorio. Nel concetto di reddito rientra qualunque introito scaturente da:

- pensione;
- reddito da lavoro al netto delle ritenute;
- reddito patrimoniale;
- reddito da lavoro anche saltuario e/o occasionale;
- assegni di mantenimento;
- assegni familiari;
- indennità di accompagnamento;
- qualunque altro reddito anche se non fiscalmente rilevante (es. contributi locazione, altri interventi assistenziali, ecc.).

7. Il sussidio erogabile, quale assistenza economica continuativa, sarà pari alla differenza tra la quota-base del minimo vitale, maggiorata di quota-parte del canone di locazione, e le risorse di cui dispone il richiedente.

8. L'entità del sussidio, in caso di assistenza economica temporanea, è commisurata all'eccezionalità dell'evento. In ogni caso, essa non può essere superiore al doppio della quota-base del minimo vitale.

9. Costituiscono motivo di esclusione dal beneficio del sussidio:

- la sussistenza di reddito complessivo pari o superiore al minimo vitale;
- l'assistenza fornita da altri soggetti pubblici o privati in forma tale da consentire il raggiungimento del "minimo vitale";
- la presenza di soggetti obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e segg. del codice civile ed in condizione di assolvere all'obbligo;
- il rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- la proprietà di beni immobili o mobili (titoli di stato, obbligazioni, azioni, quote di fondi comuni di investimento, depositi bancari, ecc.).

10. Spettano all'Assistente Sociale le funzioni valutative e propositive ed al Responsabile della posizione organizzativa quelle attuative.

11. L'Ente erogatore vigilerà costantemente sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dei benefici di cui al presente articolo.

Art. 20

Procedura per gli ausili finanziari

1. La concessione degli ausili finanziari è disposta su domanda degli interessati o d'ufficio, sulla base di apposite indicazioni fornite dal Servizio Sociale del Comune.

2. L'ausilio finanziario, quale assistenza economica straordinaria una tantum, è finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare, tale da richiedere un intervento urgente, non configurabile nella precedente casistica dei sussidi.

3. La sussistenza delle cause di cui al presente articolo risulta da apposita relazione, predisposta dall'Assistente Sociale del Comune, con l'eventuale collaborazione del Servizio di Polizia Municipale. Spettano, infatti, all'Assistente Sociale le funzioni valutative e propositive ed al Responsabile della posizione organizzativa quelle attuative.

4. L'ausilio finanziario erogabile non può eccedere la cifra di € 1.000,00 (mille/00), avuto riguardo alle domande già acquisite agli atti dell'ufficio ed alle disponibilità finanziarie rapportate ad altre richieste che eventualmente potrebbero essere presentate in corso d'anno.

TITOLO IV
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 21

Finalità

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine di pubblico interesse e consistono in attribuzioni di benefici diversi dalle erogazioni di denaro.
2. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:
 - a) al godimento di un bene mobile o immobile di proprietà comunale a titolo gratuito o a canone agevolato mediante:
 - la concessione in uso di alloggi, sale, locali o, comunque, immobili di proprietà comunale;
 - la concessione in uso di beni mobili di proprietà comunale;
 - b) alla fruizione in forma agevolata di un servizio non sociale o assistenziale (utenza idrica, elettrica, telefonica, gas, ecc.);
 - c) alla fornitura di beni in natura, quali l'acquisto di generi alimentari di prima necessità e/o di vestiario per un importo rapportato alle esigenze rilevate dal servizio di assistenza sociale;
 - d) ad esenzioni e riduzioni di oneri, che non possono, comunque, riferirsi a carichi tributari o extratributari (entrate patrimoniali).

Art 22

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici, come definiti dal presente regolamento, a seconda dei casi ricorrenti:
 - le persone fisiche;
 - le persone giuridiche;
 - le associazioni, i gruppi, i comitati, gli istituti ed ogni altro organismo non avente personalità giuridica, esclusi i partiti politici, le loro articolazioni politico-organizzative, le associazioni che perseguono scopi politici e le organizzazioni sindacali.
2. I soggetti beneficiari devono avere residenza o sede nel territorio comunale.

CAPO I

GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE

Art. 23

Procedura

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati devono inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta;
 - b) dell'uso che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento dello stesso in forma gratuita o comunque a condizioni di vantaggio;
 - c) del tipo di attività svolta;
 - d) degli scopi perseguiti dal richiedente.
2. Alla domanda deve essere allegato lo statuto e l'atto costitutivo o altro atto formale della persona giuridica o dell'associazione, gruppo, comitato, istituto, organismo, dal quale si evinca l'insussistenza di scopi di lucro.
3. La domanda deve essere sottoscritta dalla persona fisica richiedente ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, associazione, gruppo, comitato, istituto, organismo.
4. La concessione in uso del bene è disposta con provvedimento in cui devono essere indicati i motivi che hanno comportato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.
5. Il rilascio della concessione può essere subordinato all'indicazione, nella stessa, di giorni ed ore diversi di messa a disposizione dei locali, in relazione ad altri usi già autorizzati o in corso.
6. Fatti salvi casi eccezionali e documentati in cui il soggetto beneficiario sia persona fisica e non raggiunga il reddito mensile minimo di sussistenza, deve essere assicurato il rimborso delle spese vive afferenti il godimento del bene concesso, quali, a mero titolo esemplificativo, quelle relative alla illuminazione, al riscaldamento, alla pulizia.
7. Nel caso di più domande relative agli stessi locali ed a periodi, anche in parte, coincidenti, la concessione viene rilasciata al soggetto che abbia presentato la domanda per primo (fa fede la data riportata sul timbro di protocollo del Comune).
8. In caso di concessione in uso di non breve durata, può essere imposta la preventiva stipulazione di una polizza assicurativa, per somma proporzionata alla durata stessa ed al tipo di uso previsto, a garanzia del corretto utilizzo del bene. Sulla somma assicurata il Comune si avvarrà per eventuali danni arrecati al bene ed imputabili ai fruitori, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 24

Criteri

1. La concessione in godimento di un bene comunale è disposta, per fini sociali, sanitari, assistenziali, culturali, educativi, ricreativi e sportivi, sulla base dei seguenti criteri:
 - numero e qualificazione delle persone fisiche impegnate nell'organizzazione e gestione dell'attività afferente al godimento del bene comunale;
 - numero presunto di cittadini coinvolti nell'attività afferente al godimento del bene comunale;
 - caratteristiche dell'attività afferente al godimento del bene comunale, con particolare riguardo a quelle di interesse collettivo generale;

- caratteristiche delle iniziative ed attività già realizzate in precedenza dal soggetto richiedente;
- possesso delle attrezzature, strumenti, ecc. necessari per l'organizzazione e gestione dell'attività afferente al godimento del bene comunale.

Art.25

Obblighi del soggetto beneficiario

1. La concessione in godimento di un bene comunale è subordinata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo per gli scopi per i quali è stato concesso, rendicontandone l'utilizzo al termine della stessa.
2. Il rendiconto dell'utilizzazione del bene contiene una compiuta dimostrazione dell'attività svolta, sotto il profilo economico e finanziario, e deve essere accompagnato dai documenti giustificativi dell'entrata e della spesa sostenute relativamente al godimento medesimo, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere o analoga figura del soggetto beneficiario.
3. Nel provvedimento di concessione può prescriversi che, al rendiconto, sia allegata una relazione illustrativa, contenente tutte le indicazioni necessario per consentire agli organi comunali competenti di esprimere le valutazioni in ordine alla rispondenza all'interesse pubblico dell'attività svolta in rapporto all'uso fatto dal soggetto beneficiario del bene comunale.
4. In ogni caso, il concessionario è responsabile, in via esclusiva, dell'attività esercitata entro l'immobile ottenuto in uso. Egli, inoltre, deve:
 - ritirare, presso il competente ufficio comunale, le chiavi dei locali in tempo utile per l'uso ed in ore d'ufficio;
 - rispettare l'obbligo di non consegnare le chiavi ad altri;
 - riconsegnare le chiavi dopo la cessazione dell'uso con tempestività;
 - non consentire l'accesso ai locali a persone estranee;
 - custodire l'immobile mentre è in corso l'uso;
 - spegnere il sistema di illuminazione e, se esistente, il sistema di riscaldamento, prima di chiudere i locali;
 - avvisare, senza ritardo, il Comune di eventuali problemi riscontrati nell'apertura e nell'utilizzazione degli stessi;
 - riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui sono stati ricevuti in consegna.
5. La concessione può essere sospesa o revocata dal Comune, in ogni momento, per motivate ragioni di interesse pubblico o per constatate irregolarità nella fruizione del bene o per la necessità di eseguire opere di manutenzione e/o di modifiche allo stesso o, ancora, per il mancato utilizzo del bene comunale, senza giustificazione alcuna.

CAPO II

FRUIZIONE DI UN SERVIZIO SENZA CORRISPETTIVO

Art. 26

Procedura e criteri

1. La fruizione di un servizio non sociale né assistenziale, senza corrispettivo o in forma agevolata, o di beni di proprietà del Comune, così pure l'esenzione o la riduzione di oneri, è disposta, su domanda degli interessati.
2. I vantaggi economici, di cui al comma 1 del presente articolo, sono disposti nei confronti di soggetti che non raggiungono il "minimo vitale", qualora la situazione economica e patrimoniale venga giudicata, dal Servizio Sociale Comunale, a carattere temporaneo, o, comunque, tale da non giustificare l'intervento continuativo del Comune, o qualora si ritenga che il soggetto beneficiario di sussidio economico o di ausilio finanziario sia incapace di amministrare il sussidio o l'ausilio medesimo.
3. In presenza di emergenza, possono essere ammessi alle superiori misure, soggetti temporaneamente presenti sul territorio comunale.
4. La sussistenza delle cause, di cui al presente articolo, risulta da apposita relazione predisposta dal Servizio Sociale Comunale, con l'eventuale collaborazione del Servizio di Polizia Municipale.

TITOLO V

CONVENZIONI

Art. 27

Convenzioni con Associazioni

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con associazioni, sulla base del criterio della rilevanza sociale dell'attività esercitata in ambito territoriale e delle finalità perseguite e nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
2. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune, nella stipula delle convenzioni con le associazioni, deve espressamente prevedere, quali clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse.
3. Con le convenzioni vengono regolati, altresì, rapporti di concessione relativi all'utilizzo di beni mobili e/o immobili di proprietà comunale.

Art. 28

Risoluzione delle convenzioni

1. Le convenzioni possono essere risolte, prima della scadenza del termine finale indicato nelle stesse, senza diritto ad alcun indennizzo, nelle ipotesi di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed, in particolare, del mancato rispetto delle modalità d'uso del bene comunale, fermo restando l'obbligo dell'associazione al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni causati all'Ente.
2. Le convenzioni sono risolte, altresì, qualora si verifichi l'indisponibilità del bene o la necessità di eseguire opere di manutenzione e/o di modifiche allo stesso o, ancora, il

mancato utilizzo del bene comunale, senza giustificazione alcuna, o qualora l'uso del bene comunale costituisca grave pregiudizio al patrimonio comunale ad insindacabile parere dell'Amministrazione Comunale.

3. Indipendentemente da quanto disposto dal presente articolo, competerà sempre, in qualsiasi momento, al Comune la più ampia facoltà di recedere, in tutto o in parte, dalle convenzioni, per motivi di pubblico interesse e per casi eccezionali ed imprevedibili, senza che nulla possa pretendere o eccepire a qualsiasi titolo l'Associazione.

TITOLO VI PATROCINIO

Art. 29

Patrocinio del Comune

1. Il Comune, nel sostenere la promozione di attività che sostengono e sviluppano il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale, può concedere il patrocinio a soggetti pubblici e privati in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (es. rassegne) o per programmi, elaborati nell'ambito delle attività svolte dagli stessi e coerenti con l'attività istituzionale dell'Amministrazione.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per "**patrocinio**" il sostegno con associazione di immagine a un'iniziativa meritoria. Esso realizza, in altri termini, l'associazione tra un'iniziativa particolare e l'immagine dell'Ente, "veicolata" attraverso l'apposizione di un simbolo chiaramente identificativo (in genere lo stemma) sugli strumenti comunicativi inerenti all'evento o alla manifestazione.

3. Il patrocinio è concesso:

a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);

b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. attività di formazione rivolta ad una particolare fascia di utenti).

4. La concessione del patrocinio comporta, a carico del Comune, la messa a disposizione di strumenti che l'Ente possiede, a favore dei richiedenti il patrocinio:

a) concessione gratuita di beni mobili o immobili di proprietà del Comune;

b) assunzione, a carico del Comune, delle spese per la stampa di manifesti o pieghevoli, attrezzature, transenne, addobbi, ecc. o rimborso di spese, a tal fine, sostenute;

e) affissione gratuita di materiale pubblicitario riportante l'intestazione "Comune di Contessa Entellina" oppure "Patrocinio del Comune di Contessa Entellina";

d) spedizione di materiale pubblicitario stampato dal Comune, da parte del personale comunale, sulla base di elenchi a disposizione o prestabiliti;

e) predisposizione degli atti amministrativi da parte del personale comunale;

f) vigilanza esterna: utilizzo di personale della Polizia Municipale.

Art 30

Istanze di patrocinio

1. Le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, i gruppi, i comitati, gli istituti e gli altri organismi non aventi personalità giuridica, esclusi i partiti politici, le loro articolazioni politico - organizzative, le associazioni che perseguano scopi politici e le organizzazioni sindacali, possono chiedere il patrocinio mediante apposita istanza.

Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, devono essere allegati almeno i seguenti documenti:

- a) relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda, che espliciti la natura, le finalità e le modalità di svolgimento dell'iniziativa, gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa, corredata, a seconda dei casi, di dettagliato preventivo o consuntivo di spesa e di entrata;
- b) relazione illustrativa delle eventuali attività svolte nell'anno precedente, corredata da prospetto delle uscite e delle entrate, nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
- e) atto costitutivo o statuto dell'ente o associazione;
- d) dichiarazione relativa ai contributi di qualsiasi genere eventualmente richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività.

2. Nelle domande dovranno essere indicate le date approssimative di realizzazione ed il genere d'iniziativa.

3. La domanda di concessione di patrocinio può essere associata a un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico. In tal caso, l'Amministrazione valuta distintamente le richieste presentate, conducendo due specifiche istruttorie e può pervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti

Art 31

Concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, è decisa dal Comune sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
- b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
- c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
- d) promozione di prodotti tipici locali mediante la somministrazione degli stessi in occasione di manifestazioni patrocinate dall'Ente.

2. Non può, in ogni caso, essere concesso il patrocinio:

- per iniziative a fine lucrativo;
- per iniziative di carattere politico o sindacale;
- per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;

3. La concessione del patrocinio deve risultare dai documenti che pubblicizzano l'iniziativa. In tal senso, all'atto della presentazione dell'istanza, il richiedente assume formale impegno di riportare, in tutti i materiali promozionali delle iniziative, manifestazioni o progetti patrocinati la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Contessa Entellina*" e riprodurre lo stemma municipale con le modalità previste dal vigente statuto.

Art.32

Decadenza e revoca del patrocinio

1. Il Comune procede alla revoca, totale o parziale del patrocinio assegnato qualora i soggetti beneficiari del patrocinio:

- non realizzino l'iniziativa o l'attività oppure modifichino sostanzialmente il programma presentato;
- realizzino parzialmente l'iniziativa, rispetto a quella inizialmente stabilita;
- non presentino la documentazione nel termine prescritto, senza giustificato motivo. In particolare, non presentino il consuntivo delle spese sostenute;
- non riportino, in tutti i materiali promozionali delle iniziative, manifestazioni o progetti patrocinati la dicitura "con il patrocinio del Comune di Contessa Entellina" e/o non riproducano, sullo stesso materiale, lo stemma del Comune;
- gli strumenti comunicativi dell'iniziativa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione;

TITOLO VII BORSE DI STUDIO

Art.33

Istituzione borse di studio

1. Il Comune, allo scopo di sostenere ed incentivare la cultura, può istituire delle borse di studio a favore degli studenti meritevoli delle scuole medie inferiori e superiori.
2. I criteri e le modalità per l'attribuzione delle borse di studio, il loro numero, l'importo è stabilito nell'apposito bando approvato con determinazione del competente Responsabile, previo atto di indirizzo, teso all'istituzione annuale delle stesse, adottato dalla Giunta Comunale.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art 34

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune è tenuto ad istituire, ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, l'Albo dei soggetti, ivi incluse le persone fisiche, ai quali sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale si dà atto dell'aggiornamento annuale dell'Albo di cui al precedente comma sulla base degli elenchi dei beneficiari redatti dai responsabili di area competenti.
3. Per ciascun soggetto che figura nell'Albo verranno indicate anche le disposizioni normative sulla base delle quali hanno avuto luogo le erogazioni di cui al precedente comma.
4. L'Albo è consultabile da ogni cittadino. Ad esso è assicurata la massima facilità di accesso e pubblicità.
5. L'Albo va informatizzato e va garantito l'accesso gratuito, anche per via telematica, mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune, omettendo per le persone fisiche i dati anagrafici e di residenza al fine di garantire una misura minima di tutela dei dati personali in ottemperanza alla legge 675 del 31/12/1996 ed all'art. 7 del D.Lgs. 3/5/2000, n. 130.

Art 35

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- lo statuto comunale;
- i regolamenti comunali;
- le leggi e l'ulteriore normativa vigente in materia.

Art. 36

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni diversa disposizione regolamentare o di altra natura che disciplina la materia e che sia in contrasto con quanto previsto dal regolamento medesimo.

Art 37

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della delibera di approvazione.